

COMUNE DI CASTELLEONE

Provincia di Cremona

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI
COMUNALI
DELL'ACCERTAMENTO CON
ADESIONE**



**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. DD. 11 NOV. 2008**

50



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Fausto Ruggeri

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento (1)

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/97 nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 50 della L. 449/97, dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/97, secondo principi di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti di accertamento e degli adempimenti dei contribuenti, nonché di riduzione del contenzioso.

Art.2

Introduzione dell'Istituto dell'accertamento con adesione

Il Comune, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, introduce nel proprio ordinamento l'Istituto di accertamento con adesione delle proprie entrate tributarie, quale modalità di definizione in via amministrativa degli accertamenti.

Art.3

Ambito di applicazione dell'Istituto dell'accertamento con adesione

L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo da parte dell'Ufficio, esulando dal campo applicativo dell'Istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.²

In sede di contraddittorio l'Ufficio deve tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione.

¹ Con la definizione di "Ufficio competente" nell'ambito degli articoli regolamentari si vuole identificare sia l'Ufficio comunale sia l'eventuale Concessionario del servizio di riscossione che hanno emanato l'atto.

² L'Istituto può essere applicato solo quando l'accertamento dell'Ufficio è fondato su metodologie induttive o valutative degli elementi del presupposto impositivo, in tali casi il contraddittorio con il contribuente può consentire l'acquisizione di ulteriori elementi non considerati in precedenza o la verifica della congruità delle valutazioni fatte. In materia di I.C.I. si segnala la possibilità di applicare l'adesione in caso di accertamento di maggiore valore di mercato delle aree fabbricabili rispetto al dichiarato.

Art. 4

Autotutela ⁽³⁾

Il Comune o i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 446/97 possono procedere:

- all'annullamento totale o parziale dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
- alla revoca d'ufficio di provvedimenti che per ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, risultanti da pronunciamenti giurisprudenziali o da circolari o da risoluzioni, che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.

In relazione ai propri atti riconosciuti illegittimi o infondati, salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato, l'Ufficio che ha emanato l'atto ha il potere di procedere all'annullamento, totale o parziale, con provvedimento motivato, comunicato all'interessato tramite notifica o raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

In pendenza di giudizio, l'annullamento o la revoca del provvedimento sono possibili previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'opportunità di non coltivare la lite il responsabile dell'Ufficio o suo delegato, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per l'eventuale desistenza dal contenzioso, da comunicare all'organo giurisdizionale avanti al quale pende la controversia.

Qualora si rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, l'Ufficio non può procedere all'accertamento con adesione ma ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela. ⁴

In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, intendendosi per definitivo il provvedimento non più impugnabile, il responsabile dell'Ufficio o suo delegato può procedere all'annullamento medesimo in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- errori di persona o di soggetto passivo;
- evidente errore logico;
- errore sul presupposto del tributo;
- doppia imposizione soggettiva;

³ Questo Istituto è da disciplinarsi più correttamente e approfonditamente nell'ambito del Regolamento delle Entrate, in caso di non adozione di tale regolamento è opportuno evidenziare in questa sede la possibilità di applicare l'autotutela.

⁴ L'autotutela rappresenta un Istituto giuridico espressamente previsto dall'articolo 68 D.P.R. 27/03/1992 n. 287

- prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- errori di calcolo nella liquidazione del tributo;
- sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

L'annullamento di un atto può avvenire sia per iniziativa autonoma dell'Ufficio che ha emanato l'atto, al fine di perseguire lo scopo della buona amministrazione e della diminuzione del contenzioso, sia per istanza del contribuente accertato, mediante presentazione di una memoria difensiva che dimostri le carenze del provvedimento. In caso di istanza di annullamento presentata dal contribuente, l'eventuale atto di annullamento da parte dell'Ufficio competente non si configura come atto dovuto, rimanendo nella sua discrezionalità valutarne la fondatezza.

La pendenza del contenzioso sull'atto di accertamento, oppure la definitività del provvedimento medesimo non costituiscono limite all'esercizio dell'autotutela ed al potere di annullamento dell'Ufficio competente. ⁽⁵⁾

In presenza di sentenza passata in giudicato non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio fatta salva l'ipotesi di ricorso respinto solo per motivi di carattere formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità).

TITOLO II

PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE

Art.5

Competenza

Competente alla definizione con adesione di un accertamento è il Responsabile dell'Ufficio preposto alla funzione di accertamento in materia che ha emanato l'atto. ⁶

Art.6

Attivazione del procedimento

Il procedimento di definizione con adesione può essere attivato:

- a cura dell'Ufficio che ha emanato l'atto di accertamento, prima della notifica dell'avviso di accertamento; ⁽⁷⁾

⁵ A titolo esemplificativo l'autotutela è ammessa nei casi in cui il provvedimento contenga errori di calcolo, carenza di presupposti in positivi, errata motivazione.

⁶ 6 Si è voluto ribadire in questo articolo il principio della separazione delle competenze fra amministrazione ed Ufficio, cui è demandata la gestione, anche ai sensi della Legge 127/1997 (Bassani bis).

- su istanza del contribuente, dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 7

Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, nel quale sono indicati:

- il tributo ed il periodo d'imposta accertato, gli elementi identificativi dell'atto e della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione.
- il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

Art. 8

Procedimento ad iniziativa del contribuente

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 7 comma 1, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado per la Provincia di Cremona, istanza, in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

L'accertamento può essere definito con adesione su istanza anche di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

La rinuncia alla richiesta di definizione, ritenuta implicita in caso di presentazione di ricorso, vale per il solo soggetto ricorrente e non preclude agli altri coobbligati la possibilità di definizione con adesione.

⁷ Si può formulare diversamente l'articolo precisando che il procedimento è attivato "di norma" dall'Ufficio, ciò per consentire alle singole Amministrazioni di potere eventualmente dare un taglio anche diverso, qualora la realtà locale lo ritenesse opportuno e più confacente alle proprie esigenze. I successivi articolo 7 e 8, distinguono, infatti, le due ipotesi di iniziativa ritenendo di dare particolare attenzione al procedimento all'articolo 7, che potrebbe significare una forma di semplificazione e di minore costo di esercizio.

La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per tutti i coobbligati, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione dell'accertamento sia quelli del pagamento del tributo.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Art. 9

Effetti dell'invito a comparire

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in sintetico verbale da parte dell'Ufficio competente.

Art. 10

Atto di accertamento con adesione

A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o da suo procuratore generale o speciale nominato anche con scrittura privata non autenticata e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.⁸

Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, in particolare quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto dall'Ufficio e quanto definito in contraddittorio, nonché, la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 11

Perfezionamento della definizione

Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con lo stesso atto di accettazione il pagamento rateale con un massimo di sei rate trimestrali di pari importo se le somme dovute superano € 2.000,00, elevabile a 20 rate se le somme dovute superano € 5.000,00.

Competente all'esame dell'istanza è l'Ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta. L'importo della prima rata è versato entro il termine di cui al comma 3, e sulle somme delle rate successive dovute per tributo si applicherà un interesse moratorio su base mensile ragguagliato al vigente tasso legale. Gli interessi che si applicano sulle rate successive alla prima versata decorrono dalla data

⁸ E' posto in evidenza nel presente articolo in ruolo del Responsabile dell'Ufficio il quale, come "Organo", può delegare la funzione.

di sottoscrizione dell'atto di adesione tra le parti, fino alla data di versamento di ogni rata successiva alla prima. Se le somme dovute sono superiori a € 50.000,00, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In alternativa alle predette garanzie, l'ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente ovvero da un terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena. A tal fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile può essere in alternativa determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e di cancellazione dell'ipoteca. In tali casi, entro 10 giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

Qualora le somme dovute non siano superiori a € 2000,00, il beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo è concesso dall'ufficio su richiesta del contribuente nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso. La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,50 per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

La definizione si perfeziona, pertanto, con il versamento, entro 30 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso. Se il contribuente non effettua tale versamento, nel suddetto termine, l'accordo è da considerarsi inesistente.

Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata accompagnata dalla documentazione relativa alla prestazione della garanzia, l'Ufficio rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

Relativamente ai tributi per i quali la riscossione avviene tramite ruolo l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione amministrativa ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Il mancato versamento alla scadenza anche di una sola rata, comporta il venir meno del beneficio relativo alla forma rateale di pagamento, con l'escussione immediata della

garanzia prestata per un importo pari al debito residuo previo ricalcolo degli interessi dovuti.

Art. 12

Effetti della definizione

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

TITOLO III

SANZIONI A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE

Art. 13

Riduzione della sanzione

A seguito della definizione con adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento già notificato dal Comune, rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1.

Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene informato il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14

Decorrenza e validità

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 4 (autotutela) e all'art. 13 comma 3 (definizione agevolata) già applicabili senza necessità di apposita regolamentazione. Conseguentemente, l'Istituto dell'accertamento con adesione, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o , se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.

L'Istituto suddetto è pure applicabile su iniziativa dell'Ufficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.Lgs. 218/97 e successive modificazioni.

E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento pag. 2
Art. 2 Introduzione dell'Istituto dell'accertamento con adesione pag. 2
Art. 3 **Ambito di applicazione dell'Istituto dell'accertamento con adesione** pag. 2
Art. 4 Autotutela pag. 3

TITOLO II - PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE

- Art. 5 Competenza pag. 4
Art. 6 Attivazione del procedimento pag. 4
Art. 7 Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio pag. 5
Art. 8 Procedimento ad iniziativa del contribuente pag. 5
Art. 9 Effetti dell'invito a comparire pag. 6
Art. 10 Atto di accertamento con adesione pag. 6
Art. 11 Perfezionamento della definizione pag. 6
Art. 12 Effetti della definizione pag. 8

TITOLO III - SANZIONI A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE

- Art. 13 Riduzione della sanzione pag. 8

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 14 Decorrenza e validità pag. 9